

Le regole per l'acquisto degli articoli pirotecnici

Author : Marco Massavelli

Date : 2 Ottobre 2019



La disciplina degli articoli pirotecnici è stata completamente rivisitata con la **Direttiva 2013/29/UE** del 12 giugno 2013, nell'intento di realizzare un sistema di libera circolazione di questi prodotti all'interno del mercato europeo, capace di garantire elevati livelli di salvaguardia dell'incolumità, della sicurezza e della salute pubblica, tenendo in debita considerazione i diversi aspetti connessi alla protezione dell'ambiente.

Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è avvenuto grazie al **decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123** che - in conformità al diritto unionale - ha, tra l'altro, operato una nuova classificazione degli artifici.

In sostanza, sono state individuate **tre macroaree** (fuochi d'artificio, articoli pirotecnici teatrali, e altri articoli pirotecnici), ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie.

In particolare, la macroarea dei "Fuochi di artificio" si compone di quattro categorie contraddistinte con la sigla F1, F2, F3 e F4; la macro area degli "Articoli pirotecnici teatrali" si articola nelle categorie contraddistinte con le sigle T1 e T2; infine, la macro area degli "Altri articoli pirotecnici" si suddivide nelle categorie P1 e P2.

Le **novità** connesse all'introduzione di questo nuovo sistema - che ha sostituito quello precedentemente delineato dal decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e dal discendente decreto ministeriale 9 agosto 2011 - sono state descritte nella circolare del Ministero dell'Interno, del 19 agosto 2015, le cui indicazioni conservano la loro attualità di vigenza.

Uno dei punti salienti della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 123/2015 riguarda la definizione dei **requisiti richiesti per l'acquisto** dei manufatti in argomento.

La norma di riferimento è l'articolo 5, decreto legislativo n. 123/2015, in base al quale l'immissione sul mercato dei prodotti in argomento può avvenire, per quanto riguarda i fuochi d'artificio, solo nei confronti di soggetti che abbiano superato determinati **limiti di età** (maggiore di quattordici anni per i prodotti della categoria F1 e diciotto anni per i prodotti della categoria F2).

Per i prodotti della categoria F3, oltre alla maggiore età, è richiesta la licenza di porto d'armi o il nulla osta del Questore ex articolo 55, terzo comma, del T.U.L.P.S.; per gli articoli della categoria F4 è invece necessaria l'abilitazione di cui all'art. 101 del regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. e l'autorizzazione ex art. 47 T.U.L.P.S. o il citato nulla osta del Questore.

Il citato articolo 5, commi dal 5 all'8, prevede, inoltre, che la vendita dei petardi e dei razzi rientranti nelle categorie F2 e F3, sia soggetta a ulteriori restrizioni.

Si specifica che, essendo terminato il periodo di applicazione del regime transitorio che aveva consentito, fino al 4 luglio 2017, la coesistenza di articoli pirotecnici marcati CE con articoli pirotecnici riconosciuti e classificati con provvedimento amministrativo, a far data dal 5 luglio 2017 possono essere immessi sul mercato esclusivamente fuochi d'artificio marcati CE, appartenenti alle categorie F1, F2, F3 ed F4.

Il rispetto delle previsioni recate dall'articolo 5, decreto legislativo n. 123/2015, in tema di requisiti da verificare in occasione della compravendita degli articoli pirotecnici, è assistito da un sistema di **nome penali**.

Più in dettaglio, l'articolo 33, comma 1, prevede una specifica ipotesi di reato contravvenzionale, destinata a punire la vendita di fuochi artificiali e altri prodotti pirici ai minori di quattordici anni.

La disposizione è meritevole di una particolare attenzione.

Essa, infatti, sancisce un **divieto assoluto di vendita e cessione** dei prodotti in questione al minore infraquattordicenne.

Per un altro verso la disposizione - come evidenzia il suo incipit - ha il tenore di una clausola di chiusura.

La norma, infatti, è destinata a trovare applicazione in tutti quei casi in cui la vendita o la cessione al minore di quattordici anni non costituisca altro, più grave reato.

Il comma 2 del citato articolo 33 prevede un'ipotesi di reato più specifica volta a punire, sempre a titolo di contravvenzione ma con una pena detentiva più alta, la vendita o la consegna ai minori di anni diciotto dei fuochi artificiali della categoria F2 e artifici pirotecnici delle categorie T1 e P1.

La stessa fattispecie incriminatrice si applica anche al caso in cui la vendita o la cessione dei fuochi di artificio della categoria F3 avvenga a favore di soggetti che, ancorché maggiorenti, non siano in possesso delle prescritte autorizzazioni di polizia.

Sono invece punite a titolo di **delitto** (con reclusione da sei mesi a tre anni) la vendita o la consegna, a qualunque titolo, di fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone prive delle prescritte abilitazioni di polizia e degli altri requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, decreto legislativo n. 123/2015.

Analogamente a quanto accade per altre attività soggette a licenze di polizia, anche per gli

articoli pirotecnici sono previsti calibrati **obblighi di registrazione** delle operazioni di vendita o cessione.

Va subito ricordato che non sono oggetto di registrazione le attività di vendita o cessione a qualunque titolo che abbiano ad oggetto i fuochi artificiali delle categorie F1 e F2, nonché i prodotti pirotecnici delle categorie P1 e T1.

Devono, invece, essere annotate sul registro di cui all'art. 55, primo comma, del T.U.L.P.S. le operazioni che si riferiscono alle categorie dei fuochi artificiali F3 e F4, nonché degli articoli pirotecnici teatrali T2 e degli altri articoli pirotecnici P2, salvo i casi in cui, applicando le comparazioni previste nella tabella di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 9 agosto 2011 e ss.mm., i citati prodotti T2 o P2 ricadano nelle esenzioni previste dall'articolo 55, comma 7, del T.U.L.P.S. (materie esplodenti rientranti ai fini della sicurezza dei depositi nella V categoria, gruppo D e gruppo E).

Anche gli obblighi di **identificazione e registrazione degli acquirenti** e cessionari degli articoli pirotecnici sono assistiti da un presidio di sanzioni penali.

La norma di riferimento resta sempre l'articolo 33, decreto legislativo 123/2015, il quale punisce:

- al comma 2, l'omessa registrazione delle operazioni di vendita o cessione dei fuochi d'artificio della categoria F3 (fattispecie punita a titolo di contravvenzione);
- al comma 3, l'omessa registrazione delle operazioni di vendita o cessione dei fuochi artificiali della categoria F4, nonché dei prodotti pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 (fattispecie punita a titolo di delitto).

In questo contesto, pare utile svolgere un'ulteriore precisazione relativamente alla vendita o cessione dei fuochi d'artificio appartenenti alle categorie F1 e F2.

Come si è detto, la vendita o la cessione di tali prodotti non è soggetta a registrazione. Resta, comunque, fermo l'obbligo per l'operatore economico di identificare l'acquirente o il cessionario al fine di evitare di rendere disponibili articoli pirotecnici al minore infraquattordicenne, ovvero i prodotti di maggiore pericolosità a soggetti che, pur avendo compiuto il quattordicesimo anno di età, siano ancora minorenni.

Delineata la disciplina generale degli obblighi e delle condizioni relative alla vendita e alla cessione degli articoli pirotecnici, si ravvisa l'opportunità di richiamare particolarmente l'attenzione sul regime della **compravendita a distanza**.

Al riguardo si ricorda che la direttiva 2013/29/UE, al considerando 9, indica che "la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza".

Tale linea di indirizzo è stata recepita nel nostro ordinamento con l'articolo 5, comma 8, decreto legislativo n. 123/2015 il quale vieta la compravendita per corrispondenza degli articoli pirotecnici, marcati CE, di seguito elencati:

- articoli pirotecnici di categoria F4;

- articoli pirotecnici di categoria P2;
- articoli pirotecnici di categoria T2;
- prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori al seguente contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo: grammi sei di polvere nera, o grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo;
- articoli pirotecnici del tipo «razzo» con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo superiore a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di oltre 10 grammi di polvere nera o di oltre 4 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o di oltre 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo.

L'articolo 5, comma 8, decreto legislativo n. 123/2015 appare meritevole di alcune precisazioni, al fine di definire esattamente il suo ambito di applicazione oggettivo.

La disposizione fa riferimento ad una specifica tipologia di rapporto negoziale - il contratto di compravendita - concluso con uno specifico mezzo, e cioè per corrispondenza.

Premesso che non sorgono dubbi di sorta circa l'individuazione del rapporto di compravendita, vanno svolte alcune considerazioni sul significato del termine "**corrispondenza**" utilizzato in questo contesto.

È evidente, infatti, che con tale scelta lessicale il legislatore si sia voluto riferire alle compravendite concluse con tecniche di comunicazione a distanza.

Va detto, però, che, nel compiere questo sforzo, il decreto legislativo n. 123/2015 non ha fatto ricorso alla terminologia rinvenibile nella legislazione civilistica, nell'ambito della quale viene utilizzata la categoria del contratto a distanza, di cui all'articolo 45, comma 1, lett. g.), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo").

Piuttosto il legislatore, richiamando il termine "corrispondenza", ha inteso ancorarsi a una nozione che trova un'espressa e chiara definizione da parte della legge penale segnatamente all'articolo 616, quarto comma, codice penale.

La norma, pur essendo collocata nell'alveo delle disposizioni riguardanti l'inviolabilità di segreti, chiarisce che per "corrispondenza" si intende non solo quella epistolare o telegrafica, ma anche quella telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Si ritiene, dunque, che tale definizione di "corrispondenza" possa essere applicata anche al divieto sancito dall'articolo 5, comma 8, decreto legislativo n. 123/2015, atteso il fatto che esso reca il precetto di una norma penale.

Del resto, questa opzione ermeneutica appare coerente con le finalità perseguite dalla norma. Esso, infatti, costituisce un ulteriore presidio volto ad evitare che i prodotti pirotecnici di maggiore pericolosità siano messi in vendita da parte degli operatori economici senza che questi abbiano potuto verificare il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'acquirente.

Sempre al fine di perimetrare l'ambito di applicazione oggettivo dell'articolo 5, comma 8, decreto legislativo n. 123/2015, va evidenziato che è invece consentita la vendita per corrispondenza (anche attraverso forme di comunicazione online) per gli articoli pirotecnici delle categorie F1, F2, F3, T1 e P1.

Ciò non toglie che l'operatore economico è tenuto, anche in questi casi, ad osservare integralmente le condizioni cui è soggetta la vendita di prodotti in parola.

Conseguentemente, l'acquisto per corrispondenza, anche online, degli artifici pirotecnici potrà essere effettuata presso gli operatori economici autorizzati alla minuta vendita a mente dell'articolo 47, TULPS e potrà riguardare solo i prodotti che lo stesso operatore è autorizzato a detenere, nei limiti quantitativi per cui la stessa detenzione è stata assentita.

Si precisa che la vendita per corrispondenza non è consentita ai titolari degli impianti definiti "depositi di vendita" (capitolo IV dell'Allegato B al Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.).

Per quanto concernel'acquisto di **articoli pirotecnici provenienti da altri Paesi**, occorre evidenziare che, a mente dell'articolo 14, decreto legislativo n. 123/2015, l'introduzione nel territorio nazionale di articoli pirotecnici marcati CE è consentita solo agli operatori economici muniti della licenza, ex articolo 47, T.U.L.P.S., di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici e previa comunicazione al Prefetto della provincia di destinazione.

La disposizione vieta dunque ai privati, sprovvisti della predetta autorizzazione di polizia, di introdurre articoli pirotecnici nello Stato (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 123/2015).

Da tale precetto discende che gli stessi privati possono acquistare i prodotti in discorso esclusivamente da operatori economici stabiliti sul territorio nazionale, sia direttamente presso i relativi esercizi di minuta vendita, sia per corrispondenza presso i medesimi venditori, per le tipologie consentite.

Naturalmente, restano fermi in capo al venditore gli obblighi di identificazione della clientela e di verifica degli specifici titoli abilitativi all'acquisto.

L'attività di compravendita per corrispondenza, per come delineata, appare ancora più circoscritta allorché si consideri che le spedizioni non possono essere effettuate per via postale, ma solo con l'impiego di **corrieri adeguatamente strutturati** per il trasporto di esplosivi, come previsto con la circolare del 29 maggio 2018, recante "Licenze di trasporto di prodotti esplodenti. Compendio normativo ed indirizzi applicativi. Direttive".

Ovviamente, ove l'acquirente provveda al ritiro del prodotto (già ordinato per uso proprio a mezzo di corrispondenza o altro strumento a distanza), nei confronti del medesimo non troveranno applicazione le disposizioni concernenti il trasporto delle merci pericolose (v. Cap. 1.1.3.1. dell'A.D.R. "Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada").

Da ultimo, si richiamano, in via generale, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile

2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico" e in particolare l'articolo 7 (Informazioni generali obbligatorie), che fa riferimento alle informazioni che il "prestatore" del servizio deve rendere facilmente accessibili sia al destinatario del servizio che alle Autorità competenti.

Non diversamente da quanto è stabilito per l'inosservanza degli obblighi in materia di vendita e cessione di artifici pirotecnici, anche la violazione del divieto di vendita per corrispondenza stabilito dall'articolo 5, comma 8, decreto legislativo n. 123/2015 è punita con la contravvenzione prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Delineata in tali termini la disciplina giuridica, cui sono sottoposti gli articoli pirotecnici, preme evidenziare la **necessità di avviare una mirata azione di controllo** volta a verificare che gli operatori economici osservino scrupolosamente i divieti di vendita per corrispondenza - nell'accezione sopra descritta, comprensiva anche delle vendite on line - imposti dal ripetuto articolo 5, comma 8, decreto legislativo n. 123/2015.

Difatti, le violazioni di tali divieti, oltre a integrare gli estremi di reato, sono suscettibili di produrre ricadute negative sulla salvaguardia di interessi pubblici primari.

L'attuazione delle vendite illecite per corrispondenza favorisce, infatti, condotte volte ad eludere gli obblighi di identificazione e registrazione del cessionario, elevando la possibilità che i prodotti pirici più pericolosi possano essere acquistati da soggetti che, in relazione alle singole categorie, siano privi dei requisiti di età, dei previsti titoli di polizia, delle necessarie abilitazioni professionali.

Sono evidenti i rischi che ciò comporta in termini innanzitutto di **tutela della pubblica incolumità** e dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ne' vanno sottovalutati gli effetti distorsivi del mercato che eventuali pratiche illecite della specie potrebbero determinare in danno degli operatori economici virtuosi.

Sulla base di queste considerazioni appare innanzitutto opportuno avviare una campagna di **sensibilizzazione** nei confronti delle imprese e degli altri soggetti professionali che agiscono in questo campo.

A tale scopo, il Ministero dell'Interno ha sensibilizzato le Prefetture affinché vogliano, nelle forme ritenute opportune, portare all'attenzione le indicazioni contenute nella direttiva del 10 maggio 2019, prot. 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BI, dal titolo "Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici". Limitazioni alla vendita" alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le diverse categorie interessate.

Insieme a tali iniziative andranno sviluppate organiche attività di controllo.

In questo senso, il Ministero dell'Interno ritiene utile che tali attività di verifica siano condotte sull'intero territorio nazionale, secondo il modello "ad alto impatto", positivamente sperimentato per lo sviluppo dei controlli su altre attività sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza.

A tal fine, con separato atto di indirizzo, provvederà a formulare le indicazioni circa la metodica dei controlli e la loro programmazione su aree omogenee del territorio nazionale.

Articolo a cura di **Marco Massavelli**